



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FERRERO GEOM. ANTONELLO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 04/04/2023

OGGETTO: PSR 2014-2020, Operazione 7.6.1 - Miglioramento dei fabbricati di alpeggio "Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini" - Affidamento incarico ad ACDA per allacciamento ed attivazione fornitura acquedotto - CUP B89F17000000006 - CIG ZC23A9CEE2

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quattro** del mese di **aprile**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 02, in data 11.02.2022, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2022 – Approvazione";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, in data 20.07.2022, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48, in data 20.07.2022, avente ad oggetto: "Bilancio 2022–2024 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 08.02.2023, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2023 – Approvazione";

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 114-3852 del 4 agosto 2016 vennero approvati gli indirizzi e le disposizioni attuative della Misura 7 – Operazione 7.6.1;
- con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, venne approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 7 – Operazione 7.6.1 e fissato il termine di presentazione delle domande di aiuto al 30 dicembre 2016 mediante sistema informatico;
- con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 3305/A1808A del 24 novembre 2016, venne concessa proroga per la presentazione delle domande di ammissione al sostegno sulla citata operazione 7.6.1. fissando il termine al 03 febbraio 2017;

- con propria deliberazione n. 02 del 28.01.2017, al fine di dare attuazione alla volontà dell'Amministrazione di proporre la candidatura a valere sul bando regionale sopra citato vennero approvati il dossier di candidatura predisposto dalla Dott.ssa Agr. Allasia Caterina ed, in linea tecnica, lo studio di fattibilità tecnico-economica predisposto dallo Studio IRIS di Torino delle opere di "Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini", che prevedeva una spesa complessiva di €. 203.089,59;
- con lettera in data 02 novembre 2017, assunta al Prot. n. 2421 del 06.11.2017, il Settore Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera della Regione Piemonte comunicava l'ammissibilità della domanda di sostegno n. 20201071576 per la realizzazione degli interventi per opere di recupero e ampliamento del fabbricato sito in località Durandini distinto in catasto al Fg. 14 – Particella n. 372 sub.1, ammettendo una spesa di €. 191.923,55 ed un contributo del 90% pari a €. 172.731,20;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Bonifica – Sviluppo Montano e TPL n.92 del 29.12.2017 veniva conferito incarico all'Associazione Temporanea di Professionisti tra: l'Ing. Manuel LAI con studio in Cercenasco Via Borgata San Rocco n. 19, c.f. LAIMNL69B13B354Q, p.IVA 10859390014, Albo Ing. Torino n. 13458 (capogruppo Mandatario), l'Ing. Fabio Giacomo BERTORELLO con studio in Saluzzo Piazza Cavour, c.f. BRTFGC71D14L219W, p.IVA 02762620041, Albo Ing. Cuneo n. A1296 (mandante), l'Ing. Enrico RAVAGNAN con studio in Cuneo Via XX Settembre n. 39, c.f. RVGNRC67B25L781K, p.IVA 03464280043, Albo Ing. Cuneo n. A1179 (mandante) e l'Ing. Alberto NEGRI con studio in Venaria Reale Viale Roma n.60, c.f. NGRLRT73L01L727N, p.IVA 01419230089, Albo Ing.Torino n. 10185 (mandante) e l'Arch. Wajdy Hanna Ibraheem HADDAD con studio in Torino Via Nizza n. 358, c.f. HDDWDY68H13Z220F, p.IVA 08291140013, per l'espletamento delle prestazioni professionali specialistiche relative alla redazione del progetto definitivo, esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.vo n. 50/2016, del progetto strutturale e impiantistico, Direzione e Contabilità Lavori, Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, certificazioni linee vita, piano di manutenzione e certificazione regolare esecuzione per il recupero e ampliamento del fabbricato di alpeggio sito in Ostana – località Durandin in mappa al Foglio 14 – Particella n.372 sub.1 e riferite al PSR 2014 – 2020, Misura 7.6.1 – Miglioramento dei fabbricati di alpeggio;
- con propria deliberazione n. 03 in data 26 febbraio 2018 veniva approvato il progetto definitivo poi trasmesso alla Regione P.te attraverso la piattaforma informatica Sistema Piemonte in data 28.02.2018 – Codice domanda: 20201071576-PD-01;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera n.1824 in data 20.06.2018, la domanda di sostegno n. 20201071576 veniva ammessa a finanziamento per un importo di spesa ammesso di €. 191.923,55 ed un contributo concedibile di €. 172.731,19;
- in data 20.06.2018 veniva inviato alla Regione P.te l'aggiornamento degli elaborati a causa dell'utilizzo, nel computo metrico estimativo, di prezzi derivati dalla sezione 24 del prezzario regionale che ai sensi del bando non era consentito;
- in data 28 giugno 2018 veniva rilasciata dal Servizio Edilizia e Urbanistica dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso l'autorizzazione paesaggistica n. 2018/1-POS ai sensi del D.Lgs.vo n. 42/2004 e della L.R. n. 32/2008;
- con propria deliberazione n. 44, in data 29 novembre 2018, veniva approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €. 213.953,94 di cui €. 166.976,51 per lavori a base d'asta compresi di €. 4.670,22 per oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 46.977,43 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la deliberazione n. 44 anzidetta veniva dato atto che l'intervento era finanziato per €. 172.731,20 con contributo della Regione Piemonte "PSR 2014-2020, Operazione 7.6.1 – Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e per €. 41.222,75 con fondi comunali;
- con Determinazione a contrarre del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 200 del 20.12.2018, veniva stabilito di avviare la procedura di affidamento dei "Lavori di Miglioramento dei fabbricati di alpeggio – Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.vo n. 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.vo citato, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale;

- con Determinazione a contrarre del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 4 del 15.02.2019 veniva annullata la procedura di affidamento di cui alla Determinazione a contrarre n.200 del 20.12.2018 e veniva stabilito di avviare la procedura di affidamento dei lavori anzidetti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.vo citato, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante richiesta di preventivo a n. 10 operatori economici, da invitare, selezionandoli dall'elenco che si sarebbe venuto a formare a seguito di apposito AVVISO pubblico per indagine di mercato;
- con Determinazione a contrarre del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 21 del 05.06.2019 veniva dato atto che con verbale del 08.05.2019 la procedura di gara indetta con Determinazione n. 4 del 15.02.2019 era stata dichiarata DESERTA e veniva stabilito di avviare nuova procedura di affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.vo n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 del D.L. 18.04.2019, n. 32, mediante richiesta di preventivo a n. 10 (dieci) operatori economici, da invitare selezionandoli dall'elenco formato a seguito dell'avviso pubblico per indagine di mercato Prot. n. 823 del 15.02.2019 pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso dal 15.02.2019 sino al 04.03.2019 e di cui al verbale del 4 marzo 2019;
- con Determinazione del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 115 in data 23.10.2019 i lavori venivano aggiudicati all'impresa EDILGAMMA S.r.l., con sede in Carmagnola – 10022 (TO) in Via degli Occhini n. 47 - C.F. e P.IVA 08455980014, che ha offerto il ribasso del 11,321% determinando l'importo netto di aggiudicazione di €. 143.931,59 oltre ad €. 4.670,22 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e così per un importo complessivo pari a €. 148.601,81 IVA esclusa;
- in data 04.09.2020 veniva stipulato il contratto Rep. n. 719 per i lavori di: PSR 2014-2020, Operazione 7.6.1 – Miglioramento dei fabbricati di alpeggio – “Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini” – Codice CUP B89F17000000006 – Codice CIG 7933894871, per l'importo di €. 148.601,81, commessi dal Comune di Ostana alla Ditta EDILGAMMA S.r.l., con sede a Carmagnola (TO) in Via degli Occhini n. 47 – C.F. e P.IVA 08455980014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di CUNEO, Serie: 1T Numero 15361 del 04.09.2020;
- in data 22 settembre 2020 veniva sottoscritto verbale di consegna lavori fissando come termine ultimo per l'ultimazione degli stessi il 22.9.2021 in conseguenza del tempo contrattuale stabilito in 365 giorni naturali e consecutivi;
- con richiesta in data 01.12.2020, assunta al n. 2641 di Prot. in data 07.12.2020, l'impresa EDILGAMMA S.r.l. richiedeva l'erogazione dell'anticipazione sui lavori nella misura del 25% dell'importo contrattuale;
- con Determinazione del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 203 in data 12.12.2020 veniva concessa alla Ditta EDILGAMMA S.r.l. l'anticipazione prevista dal comma 18 dell'articolo 35 del D.Lgs.vo n. 50/2016 pari al 25% dell'importo contrattuale corrispondente ad €. 37.150,45 (IVA 10% esclusa) e conseguentemente liquidato a favore della Ditta EDILGAMMA S.r.l. la fattura elettronica n. 97 del 01.12.2020 – registrata al protocollo dell'Ente al n. 2610 del 05.12.2020 dell'imponibile di €. 37.150,45 oltre IVA 10% per €. 3.715,05 e quindi di totali €. 40.865,50;
- in data 2.12.2020 veniva disposta la sospensione dei lavori (verbale n. 1) ai sensi art. 111 D. lgs. n. 50/2016, stanti le condizioni climatiche dell'impellente stagione invernale, accertando che fino a quel momento erano state eseguite le demolizioni, le opere di consolidamento in C.A. della struttura esistente e la posa delle vasche di depurazione;
- a seguito di alcuni contatti informali con l'impresa appaltatrice quest'ultima, a mezzo lettera pec in data 3 maggio 2021, in prossimità della ripresa dei lavori con l'arrivo della buona stagione, inoltrava contestazioni in merito al progetto, chiedendo l'adozione di una variante e la revisione del computo del costo delle opere in molte parti;
- questa Amministrazione con pec in data 5.5.2021 prot. 1074 rispondeva puntualmente alle obiezioni sollevate dall'aggiudicatrice, respingendo la richiesta di revisione e la variante, richiamando il contratto d'appalto in cui era stato previsto il prezzo a corpo;
- in data 18.5. 2021 la D.L. disponeva la ripresa dei lavori, ed il relativo verbale veniva sottoscritto con riserva da parte dell'impresa appaltatrice;

- in data 10.6.2021, stante la mancata ripresa dei lavori la D.L. diffidava l'impresa, ai sensi art. 108 D.Lgs. 18 aprile 2016, affinché provvedesse entro 15 giorni consecutivi alla ripresa;
- in data 15.6.2021 la D.L., constatato il decorso del termine e la perdurante assenza di attività, convocava l'impresa presso il cantiere per il giorno 30.6.2021 alle ore 8, per procedere alla constatazione ed alla redazione del processo verbale in contraddittorio;
- nelle more la ditta EDILGAMMA s.r.l. comunicava alla stazione appaltante a mezzo pec in data 8.6.2021 di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 159 comma 4 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. proponendo lo scioglimento del contratto senza indennità ed oneri, in ragione del fatto che la sospensione dei lavori si era protratta per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle opere;
- detta richiesta veniva da ultimo ribadita nella nota presentata al Comune (prot. 1686) sottoscritta dalla legale rappresentante dell'impresa, condizionatamente all'accettazione da parte della stazione appaltante;
- nel sopralluogo sul cantiere del 30.6.2021 si procedeva alla stesura in contraddittorio dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, ed alla relativa presa in consegna da parte del RUP e della D.L.. Si provvedeva inoltre a concordare i nuovi prezzi, in riferimento alle opere extracapitolato eseguite dall'impresa e riconosciute dalla D.L., come da verbale sottoscritto dal responsabile dell'impresa, dal direttore lavori e dal responsabile del procedimento;
- dal riepilogo finale – stato di consistenza sono risultati per lavori a corpo eseguiti dall'impresa Edilgamma s.r.l. € 39.747,60, che al netto del ribasso dell'11,321%, pari ad € 4.499,83, ammontano a € 35.247,77 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.842,87, e così per un totale di € 37.090,64 oltre IVA 10%;
- sulla base del computo delle opere redatto dalla D.L. il controvalore delle opere eseguite – pari a € 37.090,64 – al netto di quanto già versato alla società appaltatrice a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 pari ad € 37.150,45, determinava un credito all'impresa di € 59,81 oltre IVA 10% ritenuto ampiamente compensato dal valore della recinzione del cantiere che questa Amministrazione aveva chiesto venisse lasciata in loco per ragioni di sicurezza;
- con propria Deliberazione n. 44 del 07.07.2021 veniva accolta la richiesta della società EDILGAMMA S.R.L. e pertanto sciolto il contratto 4 settembre 2020 rep. 719 senza ulteriori oneri o indennità per entrambe le parti;
- nella medesima Deliberazione veniva demandato al RUP di provvedere ad interpellare le altre ditte partecipanti alla gara, ai sensi art. 110 comma 1 D. Lgs. 50/2016, al fine di verificare la loro disponibilità a subentrare alla società EDILGAMMA S.R.L. per il completamento dei lavori.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 63 del 30.07.2021 veniva:
 1. approvato il Verbale dello Stato di consistenza dei lavori eseguiti, dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e relativa presa in consegna a tutto il 30.06.2021, del Verbale n. 01 di concordamento nuovi prezzi, del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di contratto, nonché gli atti relativi al conto finale di cui al contratto Rep. n. 719 in data 04.09.2020 risolto in data 07.07.2021, relativo ai “Lavori di Miglioramento dei fabbricati di alpeggio – Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini” – CUP: B89F17000000006 - Codice CIG: 7800912C38, il cui importo complessivo finale risulta pari a Euro 37.150,45, finanziato in parte con contributo della Regione Piemonte “PSR 2014-2020, Operazione 7.6.1 – Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e in parte con fondi comunali, prodotto dall'Ing. Manuel LAI di Cercenasco (TO);
 2. dato atto che nulla è dovuto alla Ditta EDILGAMMA S.R.L. con sede a Carmagnola (TO) in Via degli Occhini n. 47 – C.F. e P.IVA 08455980014, essendo stata liquidata anticipazione per complessivi € 37.150,45, corrispondente allo stato finale liquidato pari ad € 37.150,45 in conseguenza alla risoluzione del contratto avvenuta in data 07.07.2021;
 3. demandato ad atti successivi l'interpello delle altre ditte partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. 50/2016, al fine di verificare la loro disponibilità a subentrare alla società EDILGAMMA S.R.L. per il completamento dei lavori, in seguito all'approvazione di opportuna variante da redigersi a cura del Direttore dei Lavori, dalla quale si evincano le lavorazioni ancora da eseguire per l'ultimazione dell'intervento;
- con deliberazione della Giunta n. 50 in data 30.7.2021 veniva approvata perizia di variante ai sensi dell'art 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per le lavorazioni non previste in progetto e realizzate dalla Ditta EDILGAMMA s.r.l. quali: demolizione parziale di fabbricato esistente; rimozione di parte del rivestimento in pietra; rimozione e smaltimento di guaine bituminose; fornitura e posa di ancoraggi

strutturali; realizzazione di travi di fondazioni non previste; scavi e reinterri per impianti esterni; impermeabilizzazione di murature esterne; fornitura e posa di tubazioni in polietilene per allacciamenti impianti esterni; oneri sicurezza per emergenza Covid; recinzione provvisoria a delimitazione cantiere, di importo complessivo inferiore al 10% di contratto, con un aumento del 6,13563% pari a € 8.338,28 (pari alla differenza tra i maggiori lavori per € 14.182,55 ed i minori lavori per € 4.779,79 al netto del ribasso del 11,321%) oltre ad € 779,38 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 9.117,67 oltre IVA di legge e avrebbero determinato un nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 157.719,48 comprensivo di € 5.449,60 per oneri di sicurezza;

- le maggiori spese per lavori, oneri sicurezza, e IVA, liquidati alla Ditta EDILGAMMA s.r.l. e ammontanti a totali € 9.117,67, hanno trovato copertura con il reimpiego delle economie dovute al ribasso d'asta senza variazione dell'importo complessivo di progetto pari ad € 213.953,94;
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con lettera in data 27.7.2021 prot. 1901, è stata inviata richiesta ai tre operatori economici che avevano partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, di completare i lavori di cui al progetto per le rimanenti lavorazioni ammontanti ad € 131.961,45 ed alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta ossia con il ribasso del 11,321% pari ad € 14.939,36 e pertanto per netti € 117.022,09 oltre oneri per la sicurezza per € 5.389,79 e così per totali € 122.411,88 oltre IVA;
- nessuno dei tre operatori economici interpellati (2^a classificata la Ditta GIORDANO COSTRUZIONI s.r.l., 3^a classificata la Ditta G&G COSTRUZIONI s.r.l. e 4^a classificata la Ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE) ha comunicato l'interesse alla stipula del contratto per il completamento dell'opera;
- con Delibera della Giunta Comunale di Ostana n. 5 del 11.02.2022, veniva approvato il progetto esecutivo di completamento, acquisito agli atti, denominato progetto "PSR 2014-2020, Misura 7 - Operazione 7.6.1 – miglioramento dei fabbricati di alpeggio" – Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini" PROGETTO DI COMPLETAMENTO, composto dagli elaborati elencati nelle premesse, da realizzare nel Comune di Ostana su immobile di proprietà comunale sito in località Durandini distinto in catasto al Fg. 14 particella n.372 sub.1, dell'importo complessivo di € 213.953,94, a firma dell'Associazione Temporanea di Professionisti tra: l'Ing. Manuel LAI, (capogruppo Mandatario), l'Ing. Fabio Giacomo BERTORELLO, l'Ing. Enrico RAVAGNAN, l'Ing. Alberto NEGRI e l'Arch. Wajdy Hanna Ibraheem HADDAD, c.f. HDDWDY68H13Z220F, p.IVA 08291140013 (mandanti);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 47 del 29.03.2022 veniva avviata per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "PSR 2014-2020, Misura 7 - Operazione 7.6.1 – miglioramento dei fabbricati di alpeggio" – Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini" PROGETTO DI COMPLETAMENTO, procedura di affidamento diretto, mediante richiesta di preventivo ad unico operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge 11.9.2020, n.120, modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 86 del 25.05.2022 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori dell'intervento denominato "PSR 2014-2020, Misura 7 - Operazione 7.6.1 – miglioramento dei fabbricati di alpeggio" – Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini" PROGETTO DI COMPLETAMENTO, CUP B89F17000000006 - CIG 9163030390, a favore della Ditta Soc. Coop. La Valle dell'Eco, con sede in Piazza V. Veneto n. 6 – 12034 – Paesana (CN) - C.F. 02493950048 e P.IVA 02493950048, con il ribasso del 0,50% come da offerta economica presentata dall'Impresa medesima, per l'importo di aggiudicazione pari ad Euro 123.610,56 (pari all'importo a base d'asta di Euro 124.231,72 diminuito del 0,50%) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 5.389,79) per complessivi Euro 129.000,35 (oneri fiscali esclusi), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;
- in data 16 novembre 2022 veniva sottoscritto regolare contratto d'appalto Rep. N. 733;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 253 del 13.12.2022, veniva approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori relativi ad intervento denominato "PSR 2014-2020, Misura 7 - Operazione 7.6.1 – miglioramento dei fabbricati di alpeggio" – Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini" PROGETTO DI COMPLETAMENTO, CUP B89F17000000006 - CIG 9163030390, a firma dei direttori dei lavori Ing. Manuel LAI

dell'Associazione Temporanea di Professionisti tra: l'Ing. Manuel LAI, (capogruppo Mandatario), l'Ing. Fabio Giacomo BERTORELLO, l'Ing. Enrico RAVAGNAN, l'Ing. Alberto NEGRI e l'Arch. Wajdy Hanna Ibraheem HADDAD, c.f. HDDWDY68H13Z220F, p.IVA 08291140013 (mandanti), nell'importo netto di Euro 50.566,78 che, dedotte le ritenute per infortuni per € 252,83 si riduce a netti Euro 50.313,94 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 10% e conseguentemente liquidato a favore della Ditta Soc. Coop. La Valle dell'Eco, con sede in Piazza V. Veneto n. 6 – 12034 – Paesana (CN) - C.F. 02493950048 e P.IVA 02493950048, la fattura elettronica N. 50 del 07/12/2022 - registrata al protocollo dell'Ente al n. 3575 del 13.12.2022 dell'imponibile di € 50.313,94 oltre I.V.A. 10% per € 5.031,39 e quindi di totali € 55.345,33 - per la sola somma pari all'importo imponibile di Euro 50.313,94;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 7 del 07/02/2023, veniva approvato il 2° Stato di avanzamento dei lavori relativi ad intervento denominato “PSR 2014-2020, Misura 7 - Operazione 7.6.1 – miglioramento dei fabbricati di alpeggio” – Recupero e ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in località Durandini” PROGETTO DI COMPLETAMENTO, CUP B89F17000000006 - CIG 9163030390, a firma dei direttori dei lavori Ing. Manuel LAI dell'Associazione Temporanea di Professionisti tra: l'Ing. Manuel LAI, (capogruppo Mandatario), l'Ing. Fabio Giacomo BERTORELLO, l'Ing. Enrico RAVAGNAN, l'Ing. Alberto NEGRI e l'Arch. Wajdy Hanna Ibraheem HADDAD, c.f. HDDWDY68H13Z220F, p.IVA 08291140013 (mandanti), nell'importo netto di Euro 90.779,02 che, dedotte le ritenute per infortuni per € 453,90 ed i precedenti Certificati di Pagamento per € 50.313,94 si riduce a netti Euro 40.011,19 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 10% e conseguentemente liquidato a favore della Ditta Soc. Coop. La Valle dell'Eco, con sede in Piazza V. Veneto n. 6 – 12034 – Paesana (CN) - C.F. 02493950048 e P.IVA 02493950048, la fattura elettronica N. 3 del 06/02/2023 - registrata al protocollo dell'Ente al n. 425 del 07/02/2023 dell'imponibile di € 40.011,19 oltre I.V.A. 10% per € 4.001,12 e quindi di totali € 44.012,31 - per la sola somma pari all'importo imponibile di Euro 40.011,19;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano n. 35 del 28/03/2023, veniva affidato l'incarico per l'espletamento delle prestazioni professionali specialistiche relative alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica propedeutica al rilascio dell'agibilità per l'immobile oggetto dell'intervento di “Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Ostana” da realizzarsi in Comune di Ostana, al Geom. PROCHIETTO Mauro, con Studio ad Envie (CN) in Via Madonna delle Grazie n. 15, c.f. PRCMRA86B24H727U e P.IVA 03204130045, secondo l'offerta acquisita agli atti, per un importo complessivo di € 317,00 comprensivo di contributo integrativo Cassa Geometri 5% e Bollo su fattura;

Dato atto:

- che occorre procedere all'affidamento di incarico per allacciamento e attivazione di nuovo servizio idrico per il fabbricato oggetto di lavori;
- che il gestore dell'acquedotto comunale di Ostana è l'Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. (ACDA);
- che all'interno del quadro economico del progetto di completamento approvato con Delibera della Giunta Comunale di Ostana n. 5 del 11.02.2022, è prevista opportuna voce di spesa;

Precisato che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16.7.2020 n. 76 convertito dalla legge 120/2020, da ultimo ulteriormente modificato con l'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Considerato che a seguito di richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Ostana, l'ACDA s.p.a., avente sede legale a Cuneo (CN) in Corso Nizza n. 88, c.f. 80012250041 e P.IVA 02468770041, ha presentato preventivo – acquisito agli atti del Comune in data 23/03/2023 prot. n. 843 – per l'esecuzione dell'incarico inerente l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di “Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Ostana” da realizzarsi in Comune di Ostana, per un importo di € 50,00 oltre IVA 10% per € 5,00 così per complessivi € 55,00;

Atteso che l'ACDA s.p.a. è il gestore dell'acquedotto comunale di Ostana.

Ritenuto quindi opportuno provvedere ad affidare all'ACDA s.p.a., avente sede legale a Cuneo (CN) in Corso Nizza n. 88, c.f. 80012250041 e P.IVA 02468770041, l'incarico inerente l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di “Lavori di Recupero e

Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Oстана” da realizzarsi in Comune di Oстана, per un importo di € 55,00 comprensivo di IVA 10%;

Acquisito agli atti del Comune la certificazione di regolarità contributiva dell'ACDA s.p.a. rilasciato dall'INAIL con protocollo INPS_34653332 in data 11/02/2023 avente validità sino al 11/06/2023, da cui risulta la regolarità contributiva della stessa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Precisato che, in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m e i., con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico ed in particolare:

- il fine che si intende perseguire è l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di “Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Oстана” da realizzarsi in Comune di Oстана;
- la modalità di scelta del contraente individuata per l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di “Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Oстана” da realizzarsi in Comune di Oстана;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Accertato, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), di modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., che non è necessario fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione [M.E.P.A.], in quanto si tratta di prestazioni di importo inferiore a € 5.000,00.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs.vo n. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello relativo all'incarico inerente l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di “Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Oстана” da realizzarsi in Comune di Oстана;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico inerente l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di “Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Oстана” da realizzarsi in Comune di Oстана;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.vo n. 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.vo n. 50/2016;

Dato atto che:

- è stato richiesto il Codice Identificativo Gare CIG, che risulta essere ZC23A9CEE2;
- è stato richiesto il Codice Unico del Progetto CUP, che risulta essere: B89F17000000006;

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico in questione;

^^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

D E T E R M I N A

1) **Di procedere**, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, all'affidamento diretto dell'incarico inerente l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di “Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Oстана” da realizzarsi in Comune di Oстана.

2) **Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.vo n. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello relativo all'incarico inerente l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di "Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Ostana" da realizzarsi in Comune di Ostana;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico inerente l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di "Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Ostana" da realizzarsi in Comune di Ostana;
 - la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - il valore economico delle prestazioni professionali di cui in oggetto è pari ad € 55,00 comprensivo di IVA 10%;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.vo n. 50/2016.
- 3) **Di dare atto** che a tale gara è stato assegnato il CIG ZC23A9CEE2 e che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
- 4) **Di affidare**, per le motivazioni riportate nelle premesse, l'incarico inerente l'allacciamento e l'attivazione di nuovo servizio idrico per l'immobile oggetto dell'intervento di "Lavori di Recupero e Ampliamento di un fabbricato di alpeggio sito in Località Durandini nel Comune di Ostana" da realizzarsi in Comune di Ostana, all'ACDA s.p.a., avente sede legale a Cuneo (CN) in Corso Nizza n. 88, c.f. 80012250041 e P.IVA 02468770041, secondo l'offerta acquisita agli atti, per un importo complessivo di € 55,00 comprensivo di IVA 10%.
- 5) **Di impegnare** nei confronti dell'ACDA s.p.a., come sopra individuata, la somma complessiva di € 55,00 al seguente codice meccanografico del bilancio 2023/2025 in corso di predisposizione che presenta la necessaria disponibilità:

		<u>Descrizione</u>	
€	55,00	Voce 8030	P.S.R. 2014-2020 - MIGLIORAMENTO FABBRICATI DI
		Capitolo 1020	ALPEGGIO - REALIZZAZIONE DI CASEIFICIO
		Articolo 99	
Missione		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma		01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo		2	Spese in conto capitale
Macro		202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano finanziario		Descrizione	V° livello: U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali

- 6) **Di dare atto** che l'esigibilità delle obbligazioni suddette, per l'importo di € 55,00 avverrà entro il 31 dicembre 2023.
- 7) **Di apporre**, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 8) **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per il visto di regolarità contabile.

Istruita da Davide Giolitti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: FERRERO Geom. Antonello

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO
(GOLDONI Dott. Paolo)